

Regolamento di Polizia Mortuaria

**Approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 3 del 1 aprile 2015**

**Modificato con
Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 32 del 30/11/2017**

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Oggetto**
- Articolo 2 - Competenze**
- Articolo 3 - Responsabilit **
- Articolo 4 - Servizi gratuiti e a pagamento**
- Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico**

CAPO II

DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO

- Articolo 6- Dichiarazione di morte**
- Articolo 7- Adempimenti dell'Ufficiale di Stato Civile**
- Articolo 8 - Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi**
- Articolo 9 - Medici necroscopi**
- Articolo 10 - Rinvenimento di cadaveri**
- Articolo 11- Autorizzazione per la sepoltura / Seppellimenti senza la prescritta autorizzazione**
- Articolo 12- Nati morti e prodotti abortivi**

CAPO III

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

- Articolo 13 - Periodo di osservazione dei cadaveri**
- Articolo 14 - Morte improvvisa o per malattia infettiva**
- Articolo 15 - Depositi di osservazione e obitori**

CAPO IV

FERETRI

- Articolo 16 - Deposizione della salma nel feretro**
- Articolo 17 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**
- Articolo 18 - Fornitura gratuita di feretri**
- Articolo 19 - Piastrina di riconoscimento**

CAPO V

TRASPORTI FUNEBRI

- Articolo 20 - Modalit  del trasporto e percorso**
- Articolo 21 - Trasporti funebri**
- Articolo 22 - Riti religiosi**
- Articolo 23 - Trasferimento di salme senza funerale**
- Articolo 24 – Trasporto di morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattivit **
- Articolo 25 – Orario del trasporto**
- Articolo 26 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione**
- Articolo 27 - Trasporti all'estero o dall'estero**
- Articolo 28 - Trasporto di ceneri e resti**

TITOLO II CIMITERO

CAPO I CIMITERO

Articolo 29 - Elenco cimiteri

Articolo 30 - Disposizioni generali - Vigilanza

Articolo 31 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 32 - Disposizioni generali

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 33 - Inumazione

Articolo 34 - Ammissione nel campo di inumazione

Articolo 35 - Cippo

Articolo 36 - Fosse per inumazione

Articolo 37 - Tumulazione

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 38 - Esumazioni ordinarie

Articolo 39 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

Articolo 40 - Esumazione straordinaria

Articolo 41 - Estumulazioni ordinarie

Articolo 42 - Estumulazioni straordinarie

Articolo 43 - Diritti per esumazioni ed estumulazioni

Articolo 44 - Raccolta delle ossa

Articolo 45 - Oggetti da recuperare

Articolo 46 - Disponibilità dei materiali

CAPO V

CREMAZIONE

Articolo 47 - Impianto crematorio

Articolo 48 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

Articolo 49 - Urne cinerarie

Articolo 50 - Individuazione cinerario comune e area dispersione

Articolo 51 - Destinazione delle ceneri

Articolo 52 - Affidamento e dispersione delle ceneri

Articolo 53 - Iscrizione ad associazione

Articolo 54 - Mancata individuazione dell'affidatario o dell'incaricato della dispersione

Articolo 55 - Dispersione delle ceneri

Articolo 56 - Consegna e affidamento delle ceneri

**CAPO VI
POLIZIA DEI CIMITERI**

- Articolo 57 - Disciplina dell'ingresso**
- Articolo 58 - Divieti speciali**
- Articolo 59 - Riti funebri**
- Articolo 60 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni**
- Articolo 61 - Fiori e piante ornamentali**
- Articolo 62 - Materiali ornamentali**

**TITOLO III
CONCESSIONI**

**CAPO I
TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

- Articolo 63 - Sepulture private**
- Articolo 64 - Durata delle concessioni**
- Articolo 65 - Modalità di concessione delle sepolture private**
- Articolo 66 - Uso delle sepolture private**
- Articolo 67 - Deposito temporaneo di salme in sepolture private**
- Articolo 68 - Manutenzione**
- Articolo 69 - Costruzione dell'opera - Termini**

**CAPO II
DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE**

- Articolo 70 - Divisione, Subentri.**
- Articolo 71 - Rinuncia a concessione di loculo e/o celletta ossario**
- Articolo 72 - Rinuncia a concessione di aree libere**
- Articolo 73 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione**

**CAPO III
REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

- Articolo 74 - Revoca**
- Articolo 75 - Decadenza**
- Articolo 76 - Provvedimenti conseguenti la decadenza**
- Articolo 77 - Estinzione**

**TITOLO IV
LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO**

**CAPO I
IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

- Articolo 78 - Accesso al cimitero**
- Articolo 79 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri**
- Articolo 80 - Responsabilità / Deposito cauzionale**
- Articolo 81 - Recinzione aree di cantiere - Materiali di scavo**
- Articolo 82 - Introduzione e deposito di materiali**

- Articolo 83 - Orario di lavoro**
- Articolo 84 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti**
- Articolo 85 - Vigilanza**
- Articolo 86 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**

T I T O L O V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

- Articolo 87 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti**
- Articolo 88 - Mappa**
- Articolo 89 - Annotazioni in mappa**
- Articolo 90 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**
- Articolo 91 - Schedario dei defunti**
- Articolo 92 - Scadenziario delle concessioni**

CAPO II

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 93 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento**
- Articolo 94 - Cautele**
- Articolo 95 - Competenze e gestione dei servizi**
- Articolo 96 - Concessioni pregresse**
- Articolo 97 - Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio**

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1) Il presente regolamento, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2 - Competenze

1) Il Servizio di Polizia Mortuaria e del cimitero è di esclusiva competenza del Comune, il quale provvede a garantire l'attività funebre di carattere istituzionale, secondo le forme previste alla legge. L'impresa funebre che opera nel territorio del Comune, indipendentemente dalla sua sede, esercita l'attività secondo le prescrizioni operative contenute nel presente regolamento.

Articolo 3 - Responsabilità

1) Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2) Chiunque causi danni a persone o cose, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile.

Articolo 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) Il trasporto delle salme, nei seguenti casi:
 - persone in disagiate condizioni economiche, dichiarate tali dal Soggetto istituzionalmente preposto ai Servizi Socio Assistenziali;
 - persone sconosciute;
 - recupero di salme, a seguito di comunicazione dell'Autorità Giudiziaria, di persone decedute nel territorio comunale per morti violente, dal luogo del decesso o da casa inadatta, al deposito di osservazione o alla sala autoptica;
- d) l'uso delle celle frigorifere comunali, se il Comune è tenuto a disporne;
- e) l'inumazione in campo comune in caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa, dichiarata tale dal Soggetto istituzionalmente preposto ai Servizi Socio Assistenziali;
- f) la cremazione nei casi di accertata indigenza del defunto, dichiarata tale dal Soggetto istituzionalmente preposto ai Servizi Socio Assistenziali;
- g) la deposizione delle ossa in ossario comune;

- h) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - i) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, previa segnalazione del Soggetto istituzionalmente preposto ai Servizi Socio Assistenziali, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico,
 - j) l'esumazione e l'estumulazione ordinaria, nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, previo accertamento del Soggetto istituzionalmente preposto ai Servizi Socio Assistenziali;
- 2) Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dall'Ente con idoneo atto.

Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico

- 1) Presso il Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/1990 e s.m.i. perchè possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
- 2) Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero e sul sito web istituzionale:
- a) copia del presente regolamento;
 - b) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - c) ogni altro atto e documento la cui conoscenza sia opportuna per i terzi

CAPO II

DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO

Articolo 6- Dichiarazione di morte

- 1) La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata il prima possibile, e in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso, all'Ufficio di Stato Civile.
- 2) La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o da altra persona informata del decesso.
- 3) La dichiarazione contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti è firmata dal dichiarante e dall'Ufficiale dello Stato Civile.
- 4) I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività, sono notificati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del direttore o dal delegato della rispettiva Amministrazione.

Articolo 7- Adempimenti dell'Ufficiale di Stato Civile

- 1) L'Ufficiale di Stato Civile, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni date, riscontra le generalità del defunto sugli atti d'ufficio; promuove i necessari accertamenti necroscopici.
- 2) Effettuati i predetti adempimenti compila l'atto di morte e rilascia l'autorizzazione al seppellimento.
- 3) Nel caso che dalla scheda di morte risulti o sorga il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne comunicazione immediata all'Autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza, ai fini del rilascio del nulla osta per la sepoltura.

Articolo 8 - Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi

- 1) Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi contenute nel Regolamento di Stato Civile, i medici debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

- 2) Nei casi di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il Comune deve darne informazione immediatamente all'Azienda Sanitaria Locale di competenza.
- 3) Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dal D.P.R. 230/95 e s.m.i.
- 4) Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'art. 4 del D.P.R. 285/1990 e s.m.i.
- 5) L'obbligo della denuncia della causa di morte è a carico anche dei medici incaricati di eseguire autopsia disposta dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.
- 6) La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Salute d'intesa con l'ISTAT.
- 7) Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, all' Azienda Sanitaria Locale di competenza.
- 8) Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitaria, epidemiologica e statistica.

Articolo 9 - Medici necroscopi

- 1) Le funzioni di medico necroscopo, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Stato Civile, sono esercitate da un medico nominato dall'Azienda Sanitaria Locale di competenza.
- 2) I medici necroscopi dipendono per tale attività dall'Azienda Sanitaria Locale che ha provveduto alla loro nomina e ad essa riferiscono circa l'espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.
- 3) Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dalla normativa vigente.
- 4) La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di quindici ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli artt. 8, 9 e 10 del D.P.R. 285/1990 e s.m.i., e comunque non dopo le trenta ore.
- 5) Il sanitario o medico necroscopo che rilevi indizi di morte dipendenti da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve riferire immediatamente all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 365 del codice penale. In tali casi spetta a tale Autorità, il rilascio del nulla osta al seppellimento.

Articolo 10 - Rinvenimento di cadaveri

- 1) Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente l'Autorità di Pubblica Sicurezza, che ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e all'Azienda Sanitaria Locale.
- 2) Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'Azienda Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco e alla stessa Autorità Giudiziaria, affinché questa rilasci il nulla osta al seppellimento.

Articolo 11- Autorizzazione per la sepoltura / Seppellimenti senza la prescritta autorizzazione

- 1) L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.
- 2) La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere e ossa umane contemplate dall'articolo precedente.
- 3) Qualora sia data sepoltura ad un cadavere senza l'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, questi deve fare immediato rapporto sull'accaduto alla Procura della Repubblica.

Articolo 12- Nati morti e prodotti abortivi

- 1) Per i nati morti, ferme restando le disposizioni di cui al Regolamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.
- 2) Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che non siano stati dichiarati come nati morti all'Ufficiale di Stato Civile, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda Sanitaria Locale
- 3) A richiesta dei genitori, nel cimitero potranno essere raccolti, con la stessa procedura, anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
- 4) Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Azienda Sanitaria Locale accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO III

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Articolo 13 - Periodo di osservazione dei cadaveri

- 1) Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento, e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a venti minuti o ricorrano altre ragioni speciali a giudizio del medico incaricato delle funzioni di necroscopo.

Articolo 14 - Morte improvvisa o per malattia infettiva

- 1) Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo 13.
- 2) Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta dell'Azienda Sanitaria Locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Articolo 15 - Depositi di osservazione e obitori

- 1) Il Comune deve disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto per ognuno dei seguenti casi, le salme di persone:
 - a) morte in seguito a qualsiasi accidente avvenuto sulla pubblica via o in luogo pubblico;
 - b) morte in abitazioni inadatte e nella quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
 - d) in deposito a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamento medico-legali, riconoscimento e trattamenti igienico-conservativi
 - e) in deposito per riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività

Per il deposito di osservazione delle salme di cui al precedente articolo, il Comune dispone, anche in via convenzionata, di idonei locali di osservazione tenuti a disposizione da altri Enti o disponibili presso altre strutture, che offrano locali rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

- 2) L'ammissione nei depositi di osservazione è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorita' che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
- 3) Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
- 4) Durante il periodo di osservazione, i corpi devono essere posti in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal medico necroscopo.
- 5) Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/2/1964, n. 185.
- 6) I depositi di osservazione e gli obitori devono essere idonei ad assicurare la sorveglianza delle salme, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

CAPO IV FERETRI

Articolo 16 - Deposizione della salma nel feretro

- 1) Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al presente Regolamento e conforme alle disposizioni di legge.
- 2) In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, con la seguente eccezione: madre e neonato morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
- 3) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
- 4) Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nel feretro con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
- 5) Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della Azienda Sanitaria Locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 17 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

- 1) I feretri, in rapporto ai diversi tipi di sepoltura e alla distanza del trasporto funebre devono avere caratteristiche diverse e cioè:
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
 - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
 - b) per tumulazione:
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno e l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 km:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km dal Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

2) I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3) Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte dell'autorità d'ambito, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

4) Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5) È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Articolo 18 - Fornitura gratuita di feretri

1) Il Comune fornisce gratuitamente il feretro di cui all'art. 17 per le salme di persone appartenenti a famiglie indigenti o bisognose, dichiarate tali dal competente Soggetto istituzionalmente preposto ai Servizi Socio Assistenziali.

Articolo 19 - Piastrina di riconoscimento

1) Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile gli estremi di riconoscimento della salma contenuta:

- a) il cognome e il nome

- b) date di nascita e di morte

2) Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e tutti gli altri dati certi utili ad un eventuale successivo riconoscimento.

CAPO V TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 20 - Modalità del trasporto e percorso

1) Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. Legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o

dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso piu' breve.

2) Su richiesta di un familiare, il Responsabile di Polizia Mortuaria può autorizzare la sosta del cadavere di persone residenti in vita nel Comune, dal locale di osservazione all'ultima abitazione, prima della cerimonia di esequie affinché in quel luogo siano rese le onoranze funebri.

3) Il Sindaco può consentire, a coloro che in vita abbiano acquisito particolari benemeritenze, la sosta per onoranze funebri, anche in luogo diverso dall'abitazione.

4) Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai servizi urgenti di Assistenza Pubblica e di Pubblica Sicurezza e agli autobus del servizio di Trasporto Pubblico Locale. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

5) Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Comando di Polizia Municipale adotterà gli opportuni provvedimenti alla circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Articolo 21 - Trasporti funebri

1) Nel territorio comunale i trasporti funebri sono svolti in regime di libera concorrenza, tra le Imprese di Onoranze funebri che esercitano tale attività e che sono in possesso dei requisiti di legge, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, nel rispetto della normativa statale in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

2) Le Imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri a pagamento in connessione con l'esercizio di attività di onoranze funebri devono essere in possesso delle necessarie autorizzazioni all'esercizio di attività commerciale e per l'attività di Agenzia di affari secondo la normativa vigente.

3) Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre, in modo disgiunto dall'attività di onoranze funebri, devono essere autorizzate al noleggio di vettura con conducente, ai sensi della normativa vigente.

4) Il trasporto a carico del Comune è limitato al proprio ambito territoriale e a quello per il tragitto al deposito di osservazione o alla sala autoptica, qualora gli stessi siano ubicati in altro Comune limitrofo.

5) Il trasporto dovrà essere effettuato in modo da garantire il decoro del servizio.

6) Per trasporto si intende l'accompagnamento funebre, a carico delle ditte di onoranze funebri, ed è da intendersi fino al luogo di tumulazione/inumazione.

7) L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero, unitamente al permesso di seppellimento.

Articolo 22 - Riti religiosi

1) I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2) La salma può sostare nei luoghi di culto ufficialmente riconosciuti per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Articolo 23 - Trasferimento di salme senza funerale

1) Il trasporto del cadavere ai locali di osservazione e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt 19 e 20 del D.P.R. 285/1990 e s.m.i., in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2) I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Articolo 24 – Trasporto di morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1) Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente competente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando cio' sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2) Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, il Dirigente competente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

3) È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

4) Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente competente dell'Azienda Sanitaria Locale dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 25 – Orario del trasporto

L'orario per il trasporto dei cadaveri, il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito sono disciplinati dal Sindaco con proprio provvedimento.

Le sepolture hanno luogo nei giorni feriali. Per situazioni eccezionali e gravi motivi il Sindaco potrà autorizzare le sepolture nei giorni festivi.

Articolo 26 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1) Il trasporto di salme, è autorizzato dal Responsabile dei servizi cimiteriali a seguito di domanda degli interessati.

2) La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile.

3) Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

4) Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

6) Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/1990 e s.m.i.

7) Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Articolo 27 - Trasporti all'estero o dall'estero

1) Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione.

Articolo 28 - Trasporto di ceneri e resti

- 1) Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del servizio cimiteriale.
- 2) Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/1990 e s.m.i..
- 3) Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
- 4) Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
- 5) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

TITOLO II CIMITERO

CAPO I CIMITERO

Articolo 29 - Elenco cimiteri

- 1) Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento con il seguente cimitero:
 - a) Cimitero di Pralormo - Capoluogo

Articolo 30 - Disposizioni generali: vigilanza

- 1) È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 285/1990 e s.m.i..
- 2) L'ordine e la vigilanza del Cimitero spettano al Sindaco e ai Soggetti da esso delegati.
- 3) Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime.
- 4) Le operazioni di inumazione, esumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

Articolo 31 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

- 1) Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme, i resti mortali e le ceneri di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
- 2) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme, i resti mortali e le ceneri delle persone concessionarie (o aventi diritto) di sepoltura privata (individuale o di famiglia) nel cimitero nonché di quelle rientranti nella fattispecie di cui all'art 65 comma 2 lettera b del presente Regolamento.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 32 - Disposizioni generali

- 1) Il cimitero ha un campo comune destinato alle inumazioni ordinarie decennali.
- 2) Il campo destinato all'inumazione deve essere ubicato in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda idrica. Per tale campo, l'ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 285/1990 e s.m.i.
- 3) Il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'artt 90 e seguenti del D.P.R. 285/1990 e s.m.i..
- 4) L'apposito Piano Regolatore Cimiteriale determinerà:
 - a) per le batterie di loculi e per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, il numero di sepolture massimo, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi, la possibilità di sopraelevazione delle sepolture esistenti, in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 285/1990 e s.m.i.;
 - b) l'ampiezza e la suddivisione del Campo di Inumazione;
 - c) l'ampiezza e la collocazione dell'area riservata alla dispersione delle ceneri;
- 5) Nelle more dell'approvazione del Piano Regolatore Cimiteriale, la Giunta Comunale adotterà apposito Allegato Tecnico, quale quadro coerente e raccordato di norme e prescrizioni cui attenersi al fine di garantire l'uniformità e coerenza del tessuto cimiteriale.

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 33 - Inumazione

- 1) Le sepolture per inumazione sono le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento.
- 2) Le inumazioni sono subordinate al pagamento della tariffa stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.
- 3) Qualora il defunto senza eredi e/o i familiari del defunto versino in disagiate condizioni economiche, dichiarate tali dal competente Soggetto istituzionalmente preposto ai Servizi Socio Assistenziali provvederà il Comune.

Articolo 34 - Ammissione nel campo di inumazione

- 1) Nel Campo di Inumazione sono ricevute e seppellite tutte le categorie di salme di cui al precedente art 31.
- 2) Le aree di inumazione sono utilizzate secondo l'ordine stabilito dal Responsabile dei Servizi Tecnici con idoneo provvedimento.

Articolo 35 - Cippo

- 1) Ogni fossa nel Campo di Inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dai familiari del defunto, entro 15 giorni dalla data del decesso, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e con le caratteristiche dimensionali e tipologiche prescritte nel Piano Regolatore Cimiteriale.
- 2) Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

- 3) A richiesta dei privati, il Comune consente l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copri tomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm 100 dal piano di campagna.
- 4) L'installazione delle lapidi e dei copri tomba, che deve avvenire entro due mesi dalla data del decesso, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
- 5) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 285/1990 e s.m.i..

Articolo 36 - Fosse per inumazione

- 1) Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
- 2) Le fosse per inumazioni dei cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80, fatte salve particolari esigenze dimensionali del feretro e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
- 3) I vialetti fra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri e la superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno deve essere pari a metri quadrati 0,50 per fossa.
- 4) Il ripristino delle parti comuni dell'area cimiteriale a seguito di inumazione è a carico del concessionario.

Articolo 37 – Tumulazione

- 1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte costruite dal Comune o dai Concessionari di aree, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
- 2) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di Concessione secondo le modalità di cui al presente regolamento.
- 3) A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure:
 - a) lunghezza m. 2,25
 - b) altezza m. 0,70
 - c) larghezza m. 0,75

A detto ingombro va aggiunto a seconda che si tratti di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 285/1990 e s.m.i..

- 4) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt 76 e 77 del D.P.R. 285/1990 e s.m.i.
- 5) Sulla sepoltura (lapide del loculo, lapide della celletta, lapide e/o targhetta delle tombe di famiglia) dovranno essere riportati il nome e cognome, la data di nascita e di morte del defunto. Può essere altresì collocata una fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo.

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 38 - Esumazioni ordinarie

- 1) Nel cimitero il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/1990 e s.m.i., e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
- 2) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile effettuarle nei mesi da ottobre ad aprile;
- 3) Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Articolo 39 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

- 1) È compito del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle.
- 2) Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria curerà periodicamente la stesura di tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
- 3) Sei mesi prima dell'inizio delle operazioni di esumazione, sarà collocato e mantenuto fino al termine delle operazioni, su ogni sepoltura interessata al turno di esumazione ordinaria, apposito avviso con invito ai familiari, che intendano conoscere l'esatta data dell'esumazione, a comunicare il proprio recapito. Detto avviso verrà pubblicato sei mesi prima, anche all'albo pretorio on-line del Comune, nonché sul sito web istituzionale.
- 4) I familiari del defunto, le cui generalità siano note all'Ufficio di Stato Civile, saranno avvisati dell'esumazione.
- 5) I resti mortali individuati possono essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, nello stesso o in altri cimiteri, previa richiesta degli aventi diritto.
- 6) Se non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi saranno collocati in ossario comune.
- 7) Se il processo di mineralizzazione della salma non risulta completato, la stessa sarà reinumata per un periodo tale da consentirne la completa mineralizzazione nella stessa fossa di originaria inumazione oppure potrà essere trasferita in altra fossa, oppure, acquisito il parere favorevole degli aventi causa individuati secondo gli articoli 74 e successivi del C.C., sarà inviata alla cremazione a spese degli interessati e le ceneri derivanti collocate secondo il volere degli stessi.

Articolo 40 - Esumazione straordinaria

- 1) L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
- 2) Le esumazioni straordinarie, salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
- 3) L'autorizzazione potrà essere rilasciata direttamente dal Sindaco se sono trascorsi almeno due anni dalla morte; se sono trascorsi meno di due anni dal decesso sarà richiesto preventivo parere al Dirigente in materia di Sanità pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale che provvederà al controllo della causa di morte, e se questa non è dovuta a malattia infettiva, concederà il parere. Se il decesso è avvenuto per malattia infettiva l'esumazione non potrà aver luogo fino al compimento del prescritto periodo di tempo di due anni dalla morte.

- 4) In caso di esumazioni straordinarie a richiesta dei privati, dovrà essere presentata domanda al Sindaco con indicazione delle generalità del deceduto e le ragioni dell'esumazione.
- 5) Le spese dell'esumazione straordinaria sono a carico del richiedente.
- 6) Delle operazioni compiute deve essere redatto processo verbale da conservare agli atti del Comune.
- 7) Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono smaltiti nel rispetto del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e smi.
- 8) Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente in materia di Sanità pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale o di personale tecnico da lui delegato.

Articolo 41 - Estumulazioni ordinarie

- 1) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
- 2) I feretri sono estumulati allo scadere delle rispettive concessioni e secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
- 3) Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
- 4) I parenti, gli eredi o altre parti interessate saranno avvisati in tempo utile del giorno in cui avranno inizio le operazioni di estumulazione mediante apposito avviso apposto in prossimità delle sepolture interessate alle operazioni nonché pubblicato sul sito istituzionale del Comune e potranno, se lo ritengono, assistere alle relative operazioni.
- 5) I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se, allo scadere di concessioni a tempo determinato, non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi saranno collocati in ossario comune.
- 6) Salvo che diversamente non disponga la domanda di tumulazione, se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, è avviato per l'inumazione in campo comune per il periodo fissato nell'ordinanza del Sindaco oppure avviato alla cremazione se richiesto dai familiari.

Articolo 42 - Estumulazioni straordinarie

- 1) Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
 - b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
- 2) Qualora venga constatata la non perfetta tenuta del feretro, lo stesso può essere ugualmente trasferito, previo rivestimento del feretro con cassa esterna di zinco.
- 3) Si applicano per quanto compatibili le disposizioni previste per le estumulazioni straordinarie.

Articolo 43 – Diritti per esumazioni ed estumulazioni

- 1) Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono subordinate al pagamento della tariffa stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.
- 2) Qualora i familiari del defunto versino in disagiate condizioni economiche, dichiarate tali dal competente Soggetto istituzionalmente preposto ai Servizi Socio Assistenziali, alle operazioni di esumazione ed estumulazione ordinarie provvederà il Comune.
- 3) Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della tariffa stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 44 - Raccolta delle ossa

1) Le ossa raccolte in occasione delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto, da parte di coloro che vi abbiano interesse, il collocamento in altra sepoltura. In questo caso le ossa devono essere chiuse nelle cassette di zinco prescritte, il cui costo è a carico dei richiedenti

Articolo 45 - Oggetti da recuperare

1) Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali del defunto, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.

3) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Comando di Polizia Municipale che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 46 - Disponibilità dei materiali

1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2) Le croci, le lapidi e i copri tomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria del Campo di Inumazione, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

3) Ricordi strettamente personali (es. fotografie) che erano collocati sulla sepoltura saranno riconsegnati agli eredi e/o aventi diritto.

4) Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V CREMAZIONE

Articolo 47 – Impianto crematorio

Il Comune di Pralormo non disponendo di impianto crematorio si avvale di impianti messi a disposizione da altri Enti.

Articolo 48 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1) Nel rispetto della volontà espressa dal defunto, l'autorizzazione viene rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del luogo ove è avvenuto il decesso, soggetto competente individuato dalla legge 30 marzo 2001, n. 130.

2) Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell'autorizzazione sono disciplinate dalla normativa statale e dalla L.R. 31 ottobre 2007, n. 20.

3) La domanda per l'autorizzazione deve essere compilata su apposito modulo, contenente tutti i dati richiesti.

4) Per ogni cremazione l'Ufficiale dello Stato Civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione, conservazione e dispersione delle ceneri.

Articolo 49 – Urne cinerarie

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma, se destinate alla conservazione o tumulazione, sono raccolte in apposita urna cineraria in materiale non deperibile in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Articolo 50 – Individuazione cinerario comune e area dispersione

L'individuazione del cinerario comune e dell'area di dispersione delle ceneri all'interno del cimitero è demandata al Piano regolatore cimiteriale di cui all'art 32.

Articolo 51 - Destinazione delle ceneri

- 1) Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:
 - a) tumulate in tombe di famiglia, loculi con preesistente feretro, cellette ossario;
 - b) interrate all'interno del cimitero in un'area a ciò destinata in via esclusiva per la durata di anni 10;
 - c) disperse secondo le modalità di cui al successivo art 55;
 - d) affidate per la conservazione a familiare o altro parente a ciò autorizzato;
- 2) Gli atti di affidamento e di dispersione dispiegano la loro efficacia nell'ambito del territorio comunale. In caso di diversa destinazione, gli interessati dovranno richiedere il corrispondente atto anche al Comune competente.

Articolo 52 - Affidamento e dispersione delle ceneri

- 1) L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinati dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dai soggetti indicati al successivo art. 54.
- 2) Nel caso in cui l'affidatario risieda in altro Comune o la dispersione delle ceneri debba aver luogo in territorio di altro Comune, l'autorizzazione potrà essere concessa solo dopo aver acquisito, a cura dei richiedenti, il nulla osta dal Comune interessato.
- 3) L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del Comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

Articolo 53 - Iscrizione ad associazione

Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento e la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

Articolo 54 - Mancata individuazione dell'affidatario o dell'incaricato della dispersione

- 1) Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

- a) dal coniuge, ovvero in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
- b) dall'esecutore testamentario;
- c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
- d) dal tutore di minore o interdetto;
- e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) , dal personale autorizzato dal comune;

2) qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

Articolo 55 - Dispersione delle ceneri

- 1) In presenza di volontà espressa dal defunto, le ceneri possono essere disperse in area delimitata all'interno del cimitero (da individuarsi con successivo atto dell'Amministrazione).
- 2) La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) ed in edifici o altri luoghi chiusi.
- 3) Al di fuori del cimitero è vietato interrare l'intera urna.
- 4) È vietata la dispersione in aria (al vento).
- 5) La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal Comune.
- 6) L'incaricato della dispersione, all'atto del ritiro dell'urna cineraria, deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.
- 7) La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.
- 8) L'incaricato è tenuto a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri.
- 9) La dispersione in apposita area cimiteriale avviene con oneri a carico dei familiari del defunto, conformemente alla tariffa stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.
- 10) Nei luoghi di dispersione delle ceneri, non è ammessa la commemorazione mediante l'installazione di oggetti o manufatti.
- 11) La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, durante il periodo di concessione o al termine di tale periodo.

Articolo 56 - Consegna e affidamento delle ceneri

- 1) Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria, sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione, avente le caratteristiche di cui al precedente articolo n 49.
- 2) Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria e quanto disposto dall'art. 2, comma 11, della L.R. n. 20 del 31/10/2007.
- 3) Le ceneri del defunto possono essere affidate, per la conservazione in abitazioni private in custodia ai familiari (coniuge, parenti entro il secondo grado e affini entro il primo grado), residenti nel Comune di Pralormo, sulla base della volontà espressa in tal senso dal defunto ai sensi

dell'articolo 79 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285. In mancanza di tale disposizione la richiesta di affidamento delle ceneri deve essere espressa dal coniuge, e, in difetto dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

4) La volontà di cui al punto precedente, ove espressa dal coniuge o dai parenti, deve risultare da atto scritto, nel rispetto delle modalità di compilazione e sottoscrizione di cui all'art. 38 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;

5) per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle ceneri deve essere presentata al Comune apposita istanza dal parente del defunto alla quale sia allegata l'espressa dichiarazione di volontà del defunto stesso, manifestata con le modalità precisate ai precedenti punti; nella istanza devono essere indicati:

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente ed il rapporto di parentela con il defunto oltre ai dati del defunto le cui ceneri dovranno essere affidate;
- b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri;
- c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna cineraria sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia;
- e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna al cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
- f) l'obbligo di informare l'Amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo della conservazione delle ceneri.

6) L'affidamento dell'urna cineraria al familiare richiedente, la cui consegna deve risultare da apposito processo verbale, ha luogo alle condizioni e prescrizioni indicate al successivo punto, da indicare nell'atto medesimo; all'atto autorizzativo di affidamento dell'urna contenente le ceneri di persona defunta viene allegato il verbale di consegna dell'urna cineraria medesima redatto nel rispetto di quanto stabilito al presente punto;

7) Le ceneri vengono affidate alle seguenti condizioni:

- a) l'urna dovrà essere debitamente sigillata e recare all'esterno apposita targhetta contenente i dati identificativi del defunto;
- b) sono vietate le manomissioni dell'urna e dei suoi sigilli;
- c) l'urna deve essere conservata nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale e devono essere adottate tutte le misure idonee ad evitare la profanazione dell'urna;

8) Cessando le condizioni di affidamento, l'affidatario o, in caso di decesso, i suoi aventi causa, dovranno consegnare l'urna al Comune per la conservazione della stessa all'interno del cimitero, con una delle modalità previste dalla normativa vigente.

9) Nel caso il familiare affidatario manifestasse l'intenzione di non continuare a conservare l'urna cineraria, questa è riconsegnata al Comune, previa formale richiesta, con assoggettamento alle modalità e tariffe previste;

10) In apposito registro sono annotati gli atti di affidamento rilasciati, le generalità degli affidatari e dei defunti le cui ceneri sono state oggetto di affidamento e tutte le informazioni relative allo svolgimento degli affidamenti stessi finalizzati a costituire sistematica raccolta della destinazione delle urne così consegnate ai familiari.

CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 57 - Disciplina dell'ingresso

- 1) Nel cimitero, di norma, non si può' entrare che a piedi.
- 2) L'orario di apertura e chiusura del Cimitero è stabilito con provvedimento del Responsabile dei Servizi Tecnici tenendo conto anche dell'andamento delle stagioni e prevedendo orari prolungati in occasione della Commemorazione dei Defunti.
- 3) Per motivi di salute od età' il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

Articolo 58 - Divieti speciali

- 1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
 - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
 - o) qualsiasi attività commerciale, anche itinerante.
- 2) I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati per specifiche e motivate ragioni.
- 3) Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti di Pubblica Sicurezza.

Articolo 59 - Riti funebri

- 1) Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri laici e/o religiosi, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
- 2) Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei servizi di polizia mortuaria, ad eccezione dell'annuale Commemorazione dei Defunti.

Articolo 60 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

- 1) Sulle tombe nel campo di inumazione possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali previsti dal Piano Regolatore cimiteriale.
- 2) Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.
- 3) Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, anche dialettali, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
- 4) Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
- 5) Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
- 6) Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di recipienti di recupero.
- 7) Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo.
- 8) È pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi che non invadano le tombe o i passaggi attigui, nelle forme e tipologie previsti dal Piano Regolatore Cimiteriale.

Articolo 61 - Fiori e piante ornamentali

- 1) Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
- 2) In tutto il cimitero, avrà luogo nei periodi opportuni l'eliminazione delle erbe infestanti, anche con trattamenti preventivi.

Articolo 62 - Materiali ornamentali

- 1) Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
- 2) Il Responsabile dei servizi di polizia mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
- 3) I provvedimenti d'ufficio di cui al 1 comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 63 - Sepulture private

- 1) Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e di manufatti.
- 2) Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

- 3) Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano le sepolture individuali:
 - a) loculi;
 - b) cellette ossario;
- 4) Per favorire il ricongiungimento familiare, i loculi individuali, qualora la loro capienza lo consenta e senza modifica della scadenza originaria della concessione, possono contenere oltre il feretro del concessionario, altre due cassette di resti e/o ceneri del coniuge o convivente (la convivenza deve risultare dal relativo certificato anagrafico e deve sussistere al momento del decesso) e/o di un parente in linea retta ascendente o discendente di primo grado, anche se al momento del decesso non erano residenti in Pralormo.
- 5) Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del corrispettivo nella misura stabilita con deliberazione della Giunta Comunale, prevedendo una maggiorazione per i non residenti rispetto a quanto stabilito per i residenti.
- 6) La concessione, regolata da schema di contratto-tipo approvato con determinazione del Responsabile dei servizi cimiteriali, deve contenere l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
- 7) Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Articolo 64 - Durata delle concessioni

- 1) Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato, ai sensi della normativa vigente.
- 2) La durata è fissata:
 - a) in 99 anni dalla data di stipula della concessione, per i manufatti e le aree destinate alle sepolture (tombe) di famiglia. A richiesta degli interessati, è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo. La richiesta di rinnovo deve essere presentata tra il 18° ed il 6° mese antecedente la scadenza della concessione, al canone vigente al momento della richiesta.
 - b) in 30 anni dalla data di stipula della concessione, fatto salvo un possibile unico rinnovo per ulteriori 20 anni, per i loculi. La richiesta di rinnovo deve essere presentata tra il 18° ed il 6° mese antecedente la scadenza della concessione, al canone vigente al momento della richiesta.
 - c) in 30 anni dalla data di stipula della concessione, non rinnovabile, per le cellette ossario.

Articolo 65 - Modalità di concessione delle sepolture private

- 1) Sono soggetti ai seguenti criteri e modalità di concessione sia i loculi che le cellette ossario di nuova costruzione che quelli già concessi e divenuti disponibili a seguito di retrocessione al Comune da parte dei concessionari.
- 2) I loculi e le cellette possono essere concessi solamente per la tumulazione delle salme, dei resti e delle ceneri relative a:
 - a) persone decedute residenti nel Comune di Pralormo al momento del decesso;
 - b) persone decedute non residenti che abbiano il coniuge o ascendenti e/o discendenti di primo grado in linea retta seppelliti nel Cimitero di Pralormo ovvero residenti nel Comune al momento della richiesta.
- 3) È data facoltà al coniuge, al convivente (la convivenza deve risultare dal relativo certificato anagrafico e deve sussistere al momento del decesso) ed ai parenti di primo grado ascendenti e discendenti superstiti, anche non residenti, di ottenere la concessione del loculo e/o della celletta ossario limitrofi.

- 4) La Giunta Comunale può sospendere in qualsiasi momento il rilascio delle concessioni al coniuge e/o ai parenti di primo grado viventi qualora il numero delle richieste si presenti troppo elevato e quindi pregiudizievole per la riserva di loculi da destinare alle persone decedute.
- 5) I loculi e le cellette ossario verranno concessi secondo la progressione numerica partendo da sinistra verso destra. Tale criterio comporta che non ci siano assegnazioni in modo sparso sul complesso dei loculi disponibili. Eccezioni al criterio di assegnazione in progressione numerica si adottano solo in presenza di loculi e cellette ossario retrocessi.
- 6) È data al richiedente unicamente la facoltà di scegliere la fila orizzontale del loculo e/o celletta richiesti
- 7) È ammesso, in caso di assegnazione di più loculi e/o cellette, la concessione del loculo e/o celletta immediatamente superiore o inferiore, qualora, a causa del numero dei loculi/cellette della fila o per la posizione finale del loculo/celletta libero, non sia possibile concedere due loculi e/o cellette in fila.
- 8) I loculi e le cellette ossario non potranno in alcun modo essere ceduti né il loro uso potrà essere trasferito a salma diversa da quella registrata sul contratto, per alcun titolo.
- 9) Il prezzo di concessione viene stabilito con deliberazione della Giunta Comunale..
- 10) Per particolari esigenze, espresse e motivate dai Responsabili dei servizi interessati, potrà essere limitata la disponibilità di specifici ed individuati loculi, aree o fosse per inumazione.
- 11) Le aree sono concesse in base alla effettiva disponibilità e secondo i criteri fissati dai progetti di ampliamento e delimitazione delle nuove aree da concedere per le sepolture private.
- 12) Le aree possono essere concesse solamente a:
 - a) persone residenti nel Comune di Pralormo al momento della richiesta;
 - b) persone non residenti che abbiano il coniuge o ascendenti e/o discendenti di primo grado in linea retta seppelliti nel Cimitero di Pralormo al momento della richiesta.

Articolo 65 bis – Riconcessione di loculi a discendenti

In deroga a quanto previsto dal precedente art. 65, i loculi oggetto di concessioni perpetue o comunque di lunga durata, ad esclusione delle concessioni trentennali, possono essere destinati alla tumulazione dei discendenti, sia residenti che non residenti, in linea retta e collaterale entro il 3° grado, nonché degli affini entro il 3° grado dei defunti già tumulati, ancorché in vita al momento della richiesta.

L'atto di concessione originario viene revocato e la nuova concessione ha la durata di 30 anni dalla data di stipula della stessa, fatto salvo un possibile unico rinnovo per ulteriori 20 anni. La richiesta di rinnovo deve essere presentata tra il 18° ed il 6° mese antecedente la scadenza della concessione, al canone vigente al momento della richiesta.

Il rilascio della concessione è subordinata al pagamento del corrispettivo nella misura stabilita con deliberazione della Giunta Comunale, prevedendo una maggiorazione per i non residenti rispetto a quanto stabilito per i residenti.

Negli stessi loculi potranno essere tumulati, oltre al feretro del nuovo concessionario, i resti e/o le ceneri delle salme precedentemente tumulate (concessionario originario), in deroga a quanto previsto dal punto 4) dell'art. 63 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria.

Articolo 66 - Uso delle sepolture private

1) Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

- 2) Ai fini dell'applicazione dell'art. 93 del D.P.R. 285/1990 e s.m.i. la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta in qualunque grado e coniugi di questi, dai fratelli e sorelle;
- 3) Per tali congiunti il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito all'atto dell'ottenimento della concessione da parte del concessionario dell'area medesima.
- 4) È consentita altresì, su esplicita richiesta del concessionario, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con lo stesso conviventi, nonché di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del medesimo.
Può ugualmente essere disposta l'ammissione dei resti o delle ceneri di persona non appartenente alla famiglia come sopra definita, previo consenso di tutti i concessionari o degli aventi diritto.
- 5) Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
- 6) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
- 7) Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Articolo 67 - Deposito temporaneo di salme in sepolture private

- 1) Nelle sepolture private (loculi, cellette ossario, tombe o cappelle di famiglia) possono essere temporaneamente tumulate le salme di cui all'art 31 e all'art 65 c 2, nelle seguenti fattispecie:
 - a) le salme destinate ad essere tumulate in tombe o cappelle ancora da costruire, qualora gli interessati abbiano già presentato o contestualmente presentino domanda per ottenere la concessione dell'area necessaria alla costruzione.
 - b) le salme già tumulate in tombe di famiglia quando siano necessari lavori di ripristino delle tombe stesse
 - c) le salme destinate ad essere trasportate fuori del Comune, qualora il trasporto per qualsiasi ragione debba essere differito.
- 2) La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del servizio, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o a domanda degli interessati, purché non sia superiore a 24 mesi.
- 3) La tumulazione provvisoria in loculo o celletta, viene autorizzata previo pagamento dell'importo stabilito con deliberazione della Giunta Comunale.
- 4) Nel caso di tumulazione provvisoria in loculo o celletta, l'eventuale iscrizione sulla lapide è a carico del richiedente e questi dovrà provvedere alla sostituzione della lapide stessa secondo le caratteristiche di quella precedente. Sono consentite iscrizioni provvisorie che non intacchino la lapide.

Articolo 68 - Manutenzione

- 1) La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse necessario prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
- 2) La manutenzione dei manufatti costruiti dal Comune, spetta al Comune di Pralormo ad eccezione di quanto previsto dal comma precedente.

Articolo 69 - Costruzione dell'opera - Termini

- 1) Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui agli artt 63 e ss, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto entro 12 mesi dalla data di stipulazione del contratto.

2) Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 70 – Divisione, Subentri

- 1) Non è consentito alcun trasferimento totale o parziale, mediante atto tra vivi della titolarità della concessione a beneficio di chi non sia già erede legittimo.
- 2) Alla morte del concessionario subentrano gratuitamente nella titolarità della concessione i suoi eredi i quali sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di Polizia Mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. In questa sede è ammessa la rinuncia di uno o più subentranti a favore dei titolari rimanenti.
- 3) Ove trattasi di sepoltura privata concessa in comunione, è ammessa la rinuncia da parte di concessionari non più interessati, purché i rimanenti accettino contestualmente il conseguente accrescimento delle rispettive quote.
- 4) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Servizio di Polizia Mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
- 5) Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
- 6) La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
- 7) Non ha validità nei confronti della Pubblica Amministrazione alcun patto o atto che preveda cessioni a terzi di diritti d'uso sulla concessione.
- 8) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
- 9) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede d'ufficio alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 71 - Rinuncia a concessione di loculo e/o celletta ossario

- 1) La rinuncia alla concessione di loculo e/o celletta ossario si manifesta nel caso di mancato esercizio del diritto di uso al momento del decesso, dell'esumazione o estumulazione del destinatario, quando cioè alla salma, ai resti mortali o ceneri venga data un'altra destinazione ovvero di mancato esercizio del rinnovo della concessione alla sua scadenza naturale.
In questi casi il Comune, trascorsi 30 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione, previa dichiarazione di decadenza, rientra nella piena disponibilità del manufatto che potrà essere riconcesso, senza diritto ad alcun rimborso.
- 2) Nel caso di rinuncia espressa alla concessione di loculo e/o di celletta ossario anche in corso di utilizzo per trasferimento della salma, dei resti o delle ceneri in altra sepoltura, il Comune provvederà con apposita determinazione del Responsabile del servizio cimiteriale a riconoscere al concessionario rinunciante o suo erede discendente o ascendente, che ne faccia richiesta, un rimborso stabilito con deliberazione della Giunta Comunale.

3) I loculi e/o le cellette ossario restituiti dai concessionari saranno riconcessi dal Comune alle medesime condizioni previste per quelli mai concessi in precedenza ad una tariffa agevolata stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.

4) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni alcuna.

5) È onere del nuovo concessionario, nel caso in cui il loculo o la celletta ossario siano già stati utilizzati, provvedere a sostituire la lastra copri-loculo con una nuova avente le medesime caratteristiche della precedente.

Articolo 72 - Rinuncia a concessione di aree libere

1) Nel caso di rinuncia ad un'area per la costruzione di una tomba di famiglia, senza che sia stato richiesto il permesso di costruire entro 12 mesi dalla concessione, al concessionario rinunciante o suo erede discendente o ascendente diretto che ne faccia richiesta, sarà rimborsata una quota stabilita con deliberazione della Giunta Comunale, proporzionale all'importo di concessione.

2) Decorso 12 mesi dalla concessione senza che sia stato richiesto il permesso di costruire si rientra nella fattispecie di cui all'art 75.

Articolo 73 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1) Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione, salvo i casi di decadenza, quando:

a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;

b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti;

In tali casi nulla spetterà al concessionario rinunciante o suo erede discendente o ascendente diretto.

2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 74 - Revoca

1) Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 285/1990 e s.m.i., è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2) Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3) Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 75 - Decadenza

1) La concessione decade, senza diritto ad alcun rimborso, nei seguenti casi:

a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 30 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
 - g) nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione;
 - h) nel caso di cui all'art 72 comma 2;
- 2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
- 3) In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo pretorio, presso la sepoltura medesima e presso apposito spazio destinato agli avvisi nel Cimitero comunale per la durata di 365 giorni consecutivi.
- 4) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte dei competenti uffici.

Articolo 76 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

- 1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, a cura e spese del nuovo concessionario.
- 2) Le opere delle sepolture decadute restano nella piena disponibilità dell'Amministrazione che ha la facoltà di procedere a nuova concessione o provvedere al restauro o alla demolizione.

Articolo 77 - Estinzione

- 1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 285/1990 e s.m.i..
- 2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
- 3) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune, fatta salva la rivalsa delle spese sostenute.

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEL CIMITERIO

CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 78 - Accesso al cimitero

- 1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

- 2) È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
- 3) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 57 e 58 in quanto compatibili.

Articolo 79 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

- 1) L'edificazione di sepolture private è soggetta alle vigenti norme in materia edilizia. In particolare:
 - a) sono subordinate al rilascio di permesso di costruire: la costruzione di nuove sepolture e la demolizione e successiva ricostruzione di tombe esistenti;
 - b) è subordinata a s.c.i.a. la ristrutturazione delle sepolture;
 - c) è subordinata a c.i.l. la manutenzione straordinaria;
 - d) non è soggetta a comunicazioni l'ordinaria manutenzione
- 2) Il progetto allegato alle suddette pratiche edilizie dovrà avere i contenuti minimi prescritti dal Regolamento Edilizio vigente e dovrà indicare con esattezza il numero di salme ospitate, che per le nuove sepolture dovrà essere di una salma ogni metro quadrato di area.
- 3) Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
- 4) La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
- 5) I concessionari di sepoltura privata hanno comunque facoltà di collocare lapidi, ricordi, e similari.

Articolo 80 Responsabilità / Deposito cauzionale

- 1) I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
- 2) Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, la garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

Articolo 81 Recinzione aree di cantiere - Materiali di scavo

- 1) Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere l'area di cantiere nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e pubblico decoro. Per tutta la durata dei lavori, il concessionario e l'impresa esecutrice sono tenuti a garantire la perfetta accessibilità delle altre sepolture. La forza motrice, la luce, l'approvvigionamento idrico e ogni altra fornitura necessaria all'esercizio dell'attività di cantiere sono esclusivo onere del concessionario, essendo vietato l'utilizzo delle alimentazioni comunali.
- 2) L'area eccedente la superficie concessa, e necessaria per l'impianto dei cantieri per l'edificazione di nuove sepolture oppure per la ristrutturazione o manutenzione di quelle esistenti, è soggetta alla corresponsione del canone per occupazione dello spazio pubblico e dovrà essere autorizzata dal Responsabile dei Servizi Tecnici. È fatto divieto di occupare, anche temporaneamente, aree diverse o maggiori di quelle autorizzate.
- 3) Nel corso dei lavori di costruzione, ristrutturazione o manutenzione, i materiali di scavo e di rifiuto devono essere trattati nel rispetto delle vigenti norme di settore. In ogni caso è fatto divieto di imbrattare o arrecare danni di qualsivoglia natura alle sepolture oppure gli spazi comuni dell'area cimiteriale. Resta a carico del concessionario il ripristino a propria cura e spese dei danni accidentalmente arrecati.

Articolo 82 - Introduzione e deposito di materiali

- 1) È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Pralormo. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
- 2) È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
- 3) Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
- 4) Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Articolo 83 - Orario di lavoro

- 1) L'orario di lavoro per le imprese coincide con l'orario di apertura del Cimitero, salvo differenti prescrizioni indicate dal Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Pralormo
- 2) È vietato lavorare durante i riti civili e religiosi di cui al presente regolamento, e nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Articolo 84 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

- 1) La settimana precedente la Commemorazione dei Defunti sono sospesi tutti i lavori all'interno del Cimitero, salvo quelli espressamente autorizzati dal Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Pralormo
- 2) Nel periodo indicato al comma precedente le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti.

Articolo 85 - Vigilanza

Il Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Pralormo vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

Articolo 86 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

- 1) Il personale del Comune di Pralormo è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel Cimitero.
- 2) Altresì il personale del Comune di Pralormo è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
- 3) Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

- 4) Salvo che il fatto non costituisca violazione piu' grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
- 5) Il personale del Comune di Pralormo è sottoposto alle misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.
- 6) Il personale addetto al Cimitero dipende amministrativamente dall'Ufficio Tecnico per quanto riguarda gli edifici, i viali, i sentieri, gli spazi ecc. e dall'ufficio dello Stato Civile per quanto riguarda la tenuta dei registri.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 87 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

- 1) All'interno del Cimitero del Comune può essere riservata apposita zona detta "Pralormesi Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
- 2) Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nel Cimitero aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "Cittadini benemeriti".

Articolo 88 - Mappa

- 1) Presso il Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.
- 2) La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
- 3) Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 89 - Annotazioni in mappa

- 1) Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
- 2) La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - g) la natura e la durata della concessione;
 - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 90 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

- 1) Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 285/1990 e s.m.i., il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico.

Articolo 91 - Schedario dei defunti

- 1) Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale.
- 2) Il Servizio di Polizia Mortuaria, sulla scorta del registro terra' annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
- 3) In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura

Articolo 92 - Scadenziario delle concessioni

- 1) Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
- 2) Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, delle concessioni in scadenza l'anno successivo.

CAPO II

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 93 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

- 1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
- 2) Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
- 3) Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
- 4) Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.
- 5) Le norme del presente Regolamento si intendono modificate ipso iure per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi si applica la normativa sovraordinata.

Articolo 94 - Cautele

- 1) Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc ...) od una concessione (aree, loculi, cellette, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
- 2) In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
- 3) Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 95 – Competenze e gestione dei servizi

All'espletamento dei servizi di Polizia Mortuaria e Cimiteriale concorrono, oltre al Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze:

- a) L'Ufficiale dello Stato Civile, il quale nell'ambito delle funzioni amministrative ad esso inerenti, autorizza la sepoltura ai sensi del regolamento di Stato Civile;
- b) Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali per la stipula degli atti di concessione;
- c) Il Responsabile dei Servizi Tecnici, per i Permessi di Costruire, la manutenzione e la sicurezza
- d) La Polizia Municipale per quanto riguarda la vigilanza sui trasporti funebri e sugli itinerari da prescriversi per i trasporti medesimi;
- e) Il Responsabile dei Servizi Economico-finanziari, per la parte contabile
- f) L'Azienda Sanitaria Locale per quanto specificato nel D.P.R. 285/1990 e s.m.i. e s.m.i.

Articolo 96 - Concessioni pregresse

1) Salvo quanto previsto dall'art. 75 alle concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, se più favorevoli, il regime e la durata indicati nell'atto di concessione stesso.

Articolo 97 - Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1) Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto "dell'immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

2) L'avente diritto ha l'obbligo di dimostrare il titolo in base al quale la concessione gli deriva, anche con semplice dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.